

Prot. n.193/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 13 Aprile 2012

OGGETTO: Terreni da riporto – Legge 24 Marzo 2012, n°28 -***Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 2/2012 in materia ambientale che disciplina la gestione delle matrici materiali dei riporti***

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo u.s. è pubblicata la Legge 24 marzo 2012, n. 28 di conversione del Decreto Legge 2/2012 recante misure in materia ambientale. Come noto il Decreto Legge ha affrontato il problema dei siti, soggetti a trasformazioni urbanistiche, nei quali sono presenti dei materiali di riporto che, data la loro collocazione remota nel tempo, costituiscono a tutti gli effetti ormai una vera e propria matrice ambientale.

La Legge 28/2012 interviene nuovamente sulla gestione delle matrici materiali di riporto definendole come "materiali eterogenei [...] utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei".

Il Provvedimento in oggetto chiarisce altresì che anche tali materiali rientrano nel concetto di "suolo" di cui all'art. 185 comma 1 lettere b) e c) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente).

Ne deriva che anche i riporti sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti quando si tratta di:

- terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati (art. 185 comma 1 lett. b));
- suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 185 comma 1 lett. c));
- suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati se ricorrono le condizioni per gestirlo come sottoprodotto o materia prima secondaria (art. 185 comma 4).

Nel caso di impiego al di fuori del sito di produzione, qualora si intenda qualificarli come sottoprodotti, si dovrà fare riferimento al Decreto Ministeriale di cui all'art. 49 del Decreto Legge 1/2012 relativo alle terre e rocce da scavo, di prossima emanazione; fino ad allora i materiali di riporto possono essere considerati come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 184 bis del Codice dell'ambiente.

Gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)